

osservato che la società resistente – che esercita attività radio-televisiva - si è costituita nel procedimento deducendo di trovarsi in *“una crisi di liquidità che ha portato alle dimissioni di quasi tutti i dipendenti”*, cessando le trasmissioni in diretta;

dato atto che la resistente ha precisato che:

- a) vi sono debiti verso i dipendenti per oltre euro 300.000,00;
- b) il debito nei confronti della Agenzia delle Entrate e Riscossione, al netto delle agevolazioni normativamente previsto, è pari ad euro 800.000,00 oggetto di definizione agevolata (debiti non scaduti);
- c) il debito maturato nei confronti dell'INPS è pari ad euro 279.366,33;
- d) la situazione di difficoltà finanziaria è stata originata da una *“congiuntura sfavorevole”* e di un grave incidente occorso al figlio del legale rappresentante che ha impedito di riprendere compiutamente l'attività televisiva;

considerato che la resistente ha affermato di aver *“attivato numerosi contatti per reperire nuove risorse economiche, impresa certamente non facile”*, producendo una dichiarazione della rag. Milvia Mingozzi in base alla quale vi sarebbe un istituto di credito disponibile a valutare seriamente la concessione di un finanziamento tale da consentire il pagamento dei creditori *“con modesta dilazione”* degli altri ex dipendenti non ricorrenti;

rilevato che la resistente ha, dunque, concluso chiedendo un rinvio della udienza al mese di giugno 2026 per consentire l'ottenimento del finanziamento e se del caso riprendere l'attività televisiva;

dato atto che alla udienza celerata il 12 marzo 2026 i ricorrenti, ad eccezione di Patrizia Tenani, si sono fermamente opposti ad un rinvio, anche di un solo mese – come proposto dal Giudice designato per la trattazione – ritenendo non vi fossero elementi suffraganti una possibile ripresa di solvibilità della società;

visti i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria e sentito il relatore;

ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda *ex art. 27*, commi 2 e 3, C.C.I.I., atteso che la resistente ha la propria sede nel circondario del Tribunale di Ferrara;



ritenuto che ricorrano i presupposti previsti dall'art. C.C.I.I., per far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice;

rilevato infatti che la debitrice è un imprenditore commerciale soggetto all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, come emerge dalla visura camerale prodotta dalla ricorrente, non essendo provato il possesso dei requisiti di "impresa minore", di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I.;

dato atto che lo stato di insolvenza, di fatto, è stato ammesso dalla resistente (la quale ha prospettato la possibile concessione di un finanziamento bancario proprio per far fronte a parte dei propri debiti) ed emerge dalla documentazione acquisita dalla quale si evince una forte passività (anche accedendo ai dati indicati dalla parte resistente; da quanto indicato dalla Agenzia delle Entrate risulta un debito per euro 2.581.025,14 , sospeso solo per euro 1.592.318,99), esiti negativi delle tentate esecuzioni mobiliari, la assenza di beni immobili, la sostanziale cessazione dell'attività di impresa, l'accertamento (da bilancio 2024) di debiti per oltre 3.000.000,00 a fronte di un patrimonio costituito in via prevalente da immobilizzazioni finanziarie;

rilevato, quindi, che la società debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, mentre le circostanze allegate (possibile accordo di collaborazione con altro *network* e concessione di un finanziamento) allo stato sono del tutto sfinite di supporto probatorio (basti evidenziare che la dichiarazione della rag. Milvia Mingozzi non indica né l'istituto di credito che erogherebbe le somme, né l'importo, né le garanzie che richiederebbe) e comunque non elidono allo stato l'evidente stato di insolvenza;

preso atto della indisponibilità dei ricorrenti creditori a convenire sulla concessione di un termine per verificare la possibile percorribilità di una soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale;

rilevato che l'esposizione debitoria della società è superiore ad euro 30.000,00 per debiti scaduti e non pagati e che sia quindi soddisfatto il requisito previsto dall'art. 49, comma 5, C.C.I.I. per l'apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto, quanto alla nomina del curatore, dei criteri stabiliti dall'art. 358, co. 3, C.C.I.I.



il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, commi 2 e 3, 49, 121 e 125 C.C.I.I., così provvede:

- a) **DICHIARA** l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della R.E.I. - S.R.L. (C.F. 00335080388), con sede legale a Ferrara, via Virginia Woolf n. 17;
- b) **NOMINA** Giudice delegato il dott. Mauro Martinelli;
- c) **NOMINA** curatore il dr. Ettore Donini, con studio in Ferrara;
- d) **ORDINA** alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* del cod. civ., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- e) **FISSA** l'udienza del giorno **16 giugno 2026 alle ore 10.00**, davanti al Giudice delegato dott. Mauro Martinelli per l'esame dello stato passivo;
- f) **ASSEGNA** ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
- g) **AUTORIZZA** il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. del cod. proc. civ.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione giudiziale non vi è denaro necessario per far fronte alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro,



siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R.

30.5.2002 n. 115.

Così deciso in Ferrara, il giorno 12/03/2026

Il Presidente

dr. Mauro Martinelli

